

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONTE GIUSEPPE

Nella seduta del 13/01/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 22 luglio 2014, il ricorrente ha esposto di avere sottoscritto, con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto di quote della retribuzione mensile per un importo lordo di euro 21.000,00, rimborsabile in centoventi rate mensili da euro 175,00 ciascuna. Nel mese di dicembre 2013, in corrispondenza della venticinquesima rata, il ricorrente ha provveduto a estinguere anticipatamente il finanziamento, chiedendo, di seguito, la restituzione della quota residua delle commissioni a vario titolo corrisposte e del premio assicurativo (al netto di quanto già retrocesso), calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*. In particolare, il ricorrente ha lamentato che l'intermediario avrebbe "pretestuosamente sbilanciato la composizione dei costi per ridurre, in caso di estinzione anticipata, il rimborso in favore del consumatore", facendo a tal riguardo riferimento alle "commissioni istruttorie" (parte dei costi fissi nella nomenclatura contrattuale). Per quanto attiene al rimborso delle "coperture assicurative", il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 125 *sexies* t.u.b. e delle disposizioni contenute nell'accordo del 19 giugno 2008 sulle Linee guida per le polizze assicurative connesse ai mutui e altri contratti di finanziamento, concluso tra ABI-ANIA, secondo cui



bisogna aggiungere, al gruppo degli elementi soggetti a maturazione nel tempo, anche i costi sostenuti per le coperture assicurative obbligatorie.

In merito alle “commissioni per la gestione del finanziamento” (quota dei costi soggetti a maturazione nel tempo), il ricorrente ha riconosciuto di avere ottenuto un rimborso pari a euro 129,36, in sede di conteggio estintivo. Al riguardo, ha contestato che tale importo, oltre che insufficiente, è stato “arbitrariamente determinato senza fornire indicazioni alcune sul criterio di calcolo utilizzato per la determinazione del rimborso”, con la conseguenza che non risulta comprensibile a quale parte dei costi ripetibili sia da imputare tale somma.

Il ricorrente ha altresì richiesto all'Arbitro di accertare la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale relativa alle “commissioni per la gestione del finanziamento” sottolineando che, tra l'altro, l'importo complessivo indicato – pari ad euro 192,00 – non corrisponde alla somma aritmetica del dettaglio dei costi che lo compongono (incasso rate: euro 192,00 + comunicazioni periodiche: euro 60,00).

Tanto sopra premesso, il ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo all'Arbitro: la restituzione della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto, pari a euro 387,39, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione del rapporto sino al soddisfo; la restituzione della maggior somma dei costi di gestione pari a euro 22,64, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione del rapporto sino al soddisfo; la restituzione della quota parte dei costi soggetti a maturazione nel tempo, riportati sotto la voce “gestione e copertura dei rischi e sinistri”, per una somma pari a euro 47,50, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione del rapporto sino al soddisfo; la restituzione della maggior somma dei “costi fissi” pari a euro 2.065,24, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione del rapporto sino al soddisfo.

L'intermediario si è difeso eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di parte ricorrente di restituzione della quota parte di oneri assicurativi non maturata, precisando che tale richiesta deve essere propriamente rivolta alla compagnia assicurativa.

Con riferimento alle altre domande di parte ricorrente, l'intermediario ha riferito che le “commissioni istruttorie” sono parte integrante dei costi fissi e in quanto tali non rimborsabili. Ha inoltre contestato l'interpretazione fornita da parte ricorrente della norma di cui all'art. 125 t.u.b., obiettando che il cliente non ha diritto alla riduzione dei costi sostenuti in soluzione unica anticipata quali commissioni finanziarie e accessorie. Ha rilevato di avere già corrisposto al cliente quanto dovuto e, in particolare, euro 2.995,53 ed euro 129,36 a titolo di commissioni soggette a maturazione nel tempo.

Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra riassunto, l'intermediario ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo all'Arbitro di rigettare tutte le richieste di parte ricorrente.

DIRITTO

Il ricorrente ha rivendicato la restituzione della quota parte delle commissioni e del premio assicurativo corrisposti all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento e del contratto di assicurazione, connesso al primo contratto, non maturata per effetto dell'estinzione anticipata dei relativi rapporti obbligatori.

Con riguardo alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, l'intermediario si è difeso eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che la pretesa creditoria debba essere propriamente rivolta alla compagnia assicurativa.

In verità, l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente è priva di pregio.

Come più volte ribadito da questo Arbitro, va riconosciuta la sussistenza della legittimazione passiva in capo all'intermediario-finanziatore, in considerazione delle linee-



guida riassunte nell'accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 e alla luce del rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto creditizio, delle prassi invalse in ordine alle modalità di pagamento del premio assicurativo e del ruolo svolto e dell'interesse concretamente perseguito dal finanziatore stesso (*ex multis*: decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).

Prima di procedere nell'apprezzamento del merito di questa domanda avente a oggetto gli oneri assicurativi e delle altre domande articolate dal ricorrente, conviene precisare che, ai fini del calcolo dei rimborsi dovuti al cliente, va applicato il criterio proporzionale c.d. *pro rata temporis*, come pure ribadito dal Collegio di Coordinamento. Questo criterio, infatti, si impone quale base di calcolo più rispondente al principio di equità, considerato che differenti modalità di calcolo, per quanto non irrazionali ove mirate a ponderare il rimborso della quota parte del premio anche in funzione del capitale residuo assicurato, in connessione con finanziamenti assistiti da piani di ammortamento normalmente decrescenti, non appaiono accettabili se non anticipate al cliente al momento della sottoscrizione del contratto (cfr. decisione n. 6167/2014 citata).

Per conseguenza, tenendo conto della residua frazione temporale del rapporto di finanziamento (novantacinque rate) e del criterio di calcolo appena sopra richiamato, al ricorrente andrà riconosciuto l'importo di euro 387,39, a titolo di restituzione della quota parte del premio assicurativo a suo tempo corrisposto e non ancora maturato al momento dell'estinzione anticipata del relativo rapporto contrattuale.

Il ricorrente ha chiesto altresì il rimborso della quota parte dei costi sostenuti per le varie commissioni.

In particolare, il ricorrente ha chiesto la restituzione della quota parte delle commissioni versate a suo tempo per la "gestione del finanziamento". La relativa declaratoria contrattuale chiarisce, esplicitamente, che trattasi di "costi soggetti a maturazione nel tempo", acclarando il carattere *recurring* della relativa voce di spesa.

Al ricorrente andrà riconosciuta, pertanto, la somma richiesta a tale titolo, pari a euro 22,64, calcolata secondo il criterio c.d. *pro rata temporis*.

Il ricorrente ha chiesto anche la restituzione della quota parte della commissione versata a suo tempo a titolo di "gestione e copertura rischi e sinistri". In verità, nella relativa scheda contrattuale questa voce di spesa parrebbe ricompresa sotto la più ampia formula "gestione del finanziamento". A ben considerare, tuttavia, la somma versata per remunerare le attività di "gestione e copertura rischi e sinistri" (euro 60,00) è stata aggiunta alla somma corrisposta a titolo di commissioni per la "gestione del finanziamento" (euro 192,00); infatti, la sottovoce "incasso rate" ha interamente assorbito l'importo corrisposto per la "gestione del finanziamento" (ribadiamo: euro 192,00).

Per conseguenza, merita di essere accolta la separata domanda del ricorrente avente a oggetto la quota parte della commissione versata a titolo di "gestione e copertura rischi e sinistri". Anche questa voce commissionale ha carattere *recurring*, in quanto esplicitamente dichiarata, nella relativa clausola contrattuale, soggetta a maturazione del corso del tempo. La pretesa economica del ricorrente, peraltro, pari a euro 47,50, è frutto di un calcolo corretto, scaturito dall'applicazione del criterio proporzionale *pro rata temporis*.

Il ricorrente ha chiesto altresì la restituzione dell'importo di euro 2.065,24, quale quota parte dei "costi fissi" non maturati al momento dell'estinzione del rapporto di finanziamento.

Questa richiesta, tuttavia, è priva di fondamento.

Sotto la voce "costi fissi" sono ricomprese, in realtà, le commissioni "istruttorie", che però, giusta la relativa declaratoria contrattuale ricomprendono attività che si lasciano



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interamente iscrivere nel perimetro temporale della fase precontrattuale o, comunque, nel perimetro funzionale della stipulazione del contratto di finanziamento.

In conclusione, al ricorrente andrà riconosciuta la complessiva somma di euro 457,53 (euro 387,39 + 22,64 + 47,50 = euro 457,53), che andrà aggravata degli interessi legali a far data dall'atto di reclamo e che andrà ulteriormente aggravata della somma di euro 200,00, equitativamente determinata, a titolo di rimborso delle spese affrontate dal ricorrente per giovare dell'assistenza legale, utile a far valere le proprie ragioni.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 457,53, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI